REGOLAMENTO (CE) N. 126/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2001

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

(2) In quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento per tali prodotti nonché gli importi degli aiuti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 ([3]) e (CEE) n. 1148/93 ([4]), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2590/1999 ([5]).

(3) In base ai dati presenti dalle autorità francesi in merito al fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre fissare un nuovo bilancio d'approvvigionamento e sostituire quindi gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 con gli allegati del presente regolamento.

(4) Dall'analisi dei costi per l'approvvigionamento di animali riproduttori di razza pura non emergono modifiche rilevanti. È quindi opportuno confermare gli importi d'aiuto erogati per l'anno 2000.

(5) È necessario modificare di conseguenza gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93.

(6) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione dei titoli nel gennaio 2001. Per evitare una discontinuità nell'approvvigionamento dei DOM, è opportuno derogare all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2312/92, nonché all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1148/93, consentendo, soltanto per il mese in questione, di presentare i titoli entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e fissando il termine ultimo per il rilascio dei titoli al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2312/92, nel mese di gennaio 2001 le domande di titoli sono presentate all'autorità competente entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2312/92, nel mese di gennaio 2001 titoli sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1148/93 nel mese di gennaio 2001 le domande di titoli sono presentate all'autorità competente entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1148/93, nel mese di gennaio 2001 i titoli sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

([1]) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.
([2]) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
([3]) GU L 222 del 7.8.1992, pag. 32.
([4]) GU L 116 del 12.5.1993, pag. 15.
([5]) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

PARTE 1

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	429	930

PARTE 2

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	153	930

PARTE 3

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	9	930

PARTE 4

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)	9	930

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	7	930

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	3	930

PARTE 3

Fornitura alla Guadalupa di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	0	930

PARTE 4

Fornitura alla Riunione di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il 2001

(EUR/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	5	930

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).»